

Trasmessa via PEC

Spett.le PROVINCIA DI LECCE
Settore Territorio e
Programmazione Strategica
Servizio Ambiente e tutela Venatoria
Via Umberto I n.13,
73100 - Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: PV-INVEST ITALIA S.r.l. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto "terra-voltaico", avente potenza in immissione pari a 5,94864 MW e potenza moduli pari a 7,092 MWp, e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, denominato "Mass. La Fica", ubicato in Comune di Galatina (LE), in località Masseria La Fica.

Riscontro a Controdeduzioni.

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 46796 del 29.06.2021, è stata data dall'Autorità Competente, comunicazione prot. n° 27092/2021 del 28.06.2021 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 57346 del 17.08.2021, l'Autorità Competente ha comunicato gli esiti della verifica e le richieste di integrazioni/chiarimenti pervenute ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 71015 del 15.10.2021 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c. 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii e assegnazione del gruppo di lavoro;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 83032 del 06.12.2021, è stata indetta Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e asincrona, per il giorno 22.12.2021;
- con prot. n° 86161 del 21.12.2021 ARPA Puglia trasmetteva Valutazione Tecnica Ambientale relativamente al progetto in oggetto;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- con nota prot. n° 15092 del 03.03.2022, ARPA Puglia acquisiva riscontro del proponente in merito alla Valutazione tecnica finale;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 17285 del 11.03.2022, è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona, per il giorno 19.05.2022, poi rinviata alla data del 08.06.2022 con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 36472 del 12.05.2022.

esaminata tutta la documentazione disponibile e preso atto delle controdeduzioni fornite dal Proponente, si significa quanto di seguito:

a) sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR:

La Scrivente Agenzia conferma quanto formulato già con la precedente Valutazione Tecnica Ambientale, in quanto l'impianto fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;
-

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.¹

b) Sul mancato rispetto dell'IPC:

Si conferma quanto già asserito con la precedente Valutazione Tecnica Ambientale, in quanto, oltre alle aree degli impianti ricadenti nelle famiglie A, B e S individuate nel DD 162/2014 (indicate in tabella 2 della Valutazione Tecnica Ambientale), l'area dell'impianto in esame deve essere considerata ai fini del calcolo della S_{IT} e conseguentemente nel calcolo dell'ICP.

¹ A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022.

Pertanto si riporta di seguito il calcolo corretto dell'ICP:

- $S_i = 90.735,00 \text{ m}^2$
- $R = 169,99 \text{ m}$
- $R_{AVA} = 1.019,94 \text{ m}$
- $S_{IT} = 90.735,00 \text{ m}^2 + 141.000,00 \text{ m}^2 = 231.375,00 \text{ m}^2$
- Aree non idonee FER = $218.000,00 \text{ m}^2$
- $AVA = R_{AVA}^2 \pi = 3.266.460,00 \text{ m}^2$
- $AVA - \text{Aree non idonee FER} = 3.048.460,00 \text{ m}^2$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 7,59\% > 3\%$$

Il criterio 1 risulta quindi non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3

Infine, si evidenzia la circostanza rilevata dal proponente riguardo il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, esso fa effettivamente riferimento alla valutazione di un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

CRITERIO 1

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

$S_{IT} = \Sigma$ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m^2 ;

$AVA =$ Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m^2 ;

si calcola tenendo conto:

- $S_i =$ Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2 ;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i / \pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:
 $R_{AVA} = 6 R$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati $< 2 \text{ Km}$

Valutazione parziale:

	Valutazione	
	Favorevole $< 3 \%$	Sfavorevole $> 3 \%$
Criterio 1		
Criterio 2	Favorevole $> 2 \text{ Km}$	Sfavorevole $< 2 \text{ Km}$

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Nella stessa delibera del D.D.G. sopra enunciata si specifica che il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, o anche uno solo di essi, determina il non rispetto delle Linee Guida.

Inoltre, il proponente dichiara² che, *“l’inapplicabilità dell’indice di pressione cumulativa (IPC) che, contrariamente a quanto sostenuto da ARPA, deve trovare applicazione soltanto per gli impianti fotovoltaici puri e non anche per gli impianti, come quello in progetto, che prevedono un simultaneo utilizzo delle aree d’intervento, tanto per la produzione di energia quanto per l’agricoltura nonché per le attività di apicoltura e di ornitologia”*.

Dall’analisi della documentazione fornita, questa Agenzia ritiene che, l’impianto di progetto non prevede nessuna interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”.

Inoltre lo stesso progetto non possiede tutte le caratteristiche che lo possano far definire agrivoltaico. Ciò anche in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione disponibile, il progetto proposto si configura come un impianto fotovoltaico poggiato su suolo agricolo in parte coltivato.

c) In merito alla circostanza che l’area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010:

Quanto riportato nel parere già espresso è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all’interno dell’area dove è stato progettato l’impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l’obiettivo della legge sia quello di rendere disponibile il territorio all’interno del quale si potrebbero espandere le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20-30 anni, si sottrarrebbe suolo fertile limitando la possibilità di incrementare tale produzione agricola di qualità.

4

Tale asserzione trova riscontro anche in quanto riportato nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio³:

“l’obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

d) Sull’assunto che nel caso di specie l’alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell’ambiente:

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell’alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l’opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando come il PPTR abbia come

² Pag. 2/4 - AVSSUH8_Nota di riscontro e osservazioni dell’Avv. Gianluigi Manelli

³ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quali viene posizionato al primo posto l'interesse pubblico e oltre a motivazioni di natura paesaggistica, urbanistica e agrotecnica, riconosce un principio del «troppo pieno», ed evidenziano la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.


Relativamente alle matrici ambientali riguardanti “Acustica e Campi Elettromagnetici” si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce pervenute con nota prot. n° 37953 del 18.05.2022, che si allega alla presente per completezza espositiva.

In conclusione, e sulla base di quanto su enunciato, la scrivente Agenzia conferma la “Valutazione Tecnica Ambientale” sfavorevole già trasmessa con protocollo n° 86161 del 21.12.2021.

Distinti Saluti.

Il GdL
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi

Il Direttore del DAP
(dott. ing. Roberto Bucci)



dott. Antonio D'Angela

5



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice
dott.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 relativo a progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto "terra-voltaico", denominato "Mass. La Fica", avente potenza in immissione pari a 94,864 MW, denominato "Martini", ubicato nel Comune di Galatina (LE), alla località Masseria La Fica. Proponente PV-INVEST ITALIA Srl. Contributo specialistico sul tema dell'agente fisico campi elettromagnetici dopo integrazioni: **parere positivo**.

Ns. rif.: prot. n. 17285 del 11.03.2022

Riguardo al procedimento autorizzativo in oggetto si rammenta che nel nostro ultimo parere, a causa dell'inadeguatezza delle integrazioni presentate in ordine alla valutazione degli impatti per le emissioni elettromagnetiche, ovvero per la compromissione delle valutazioni precedentemente assentite, il nostro Servizio aveva rimandato all'A.C. qualsivoglia risoluzione al riguardo¹.

A un passaggio successivo la ditta proponente ha prodotto ulteriore Revisione della Relazione Elettromagnetica²: una volta esaminata essa mostra di rispondere a tutte le integrazioni richieste e corregge i calcoli errati che si erano palesati nella scorsa occasione.

Un'unica precisazione pare opportuno fare ancora una volta in merito agli arrotondamenti per le linee in MT: il decreto 29 maggio 2008 stabilisce che l'approssimazione debba essere fatta al metro superiore; resta al ½ metro solo per le Cabine elettriche.

È nostro avviso che comunque la tal cosa non infici le deduzioni tratte in Relazione, anche perché, pur corretta, la Dpa resterebbe comunque contenuta nella fascia di asservimento della linea MT.

Pertanto, non avendo nulla da obiettare alle conclusioni cui il tecnico giunge, si prende atto delle asserzioni lì contenute a proposito del rispetto degli obiettivi di qualità³, di cui al dpcm 08.07.2003⁴, e si esprime **parere ambientale positivo sulla compatibilità delle emissioni elettromagnetiche** dell'impianto in parola.

Lecce, 18 maggio 2022

Francesco Stefanazzi⁵

¹ ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce – Servizio Territoriale, "Parere negativo ", Prot. n. 85977 del 20.12.2021.

² P. Assenzio, *Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico*, Rev. 02, 02.03.2022.

³ Ibidem, p. 15.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodomesti*, art. 4 – Obiettivi di qualità.

⁵ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le@arpapuglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it